



COMUNE DI BUTTAPIETRA

PROVINCIA DI VERONA

LINEE GUIDA

PROPEDEUTICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TELECOMUNICAZIONI RADIOVISIVE O TECNOLOGIE ASSIMILABILI



Il Sindaco
Il Segretario Comunale
L'assessore Alla Gestione Del Territorio
Il Responsabile Del Settore Edilizia – Urbanistica

Avv. Sara Moretto
Dott.ssa Rosanna Barbalinardo
Geom. Luca Zonin
Arch. Alessandra Pravato

Redazione a cura di:
pian. terr. Trejsi Vittoria Decolli

MARZO 2022

indice

| | |
|--|----|
| <i>premessa</i> | 3 |
| <i>Art. 1 - Riferimenti normativi</i> | 4 |
| <i>Art. 2 - La pianificazione comunale nel Comune di Buttapietra</i> | 5 |
| <i>Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti</i> | 8 |
| <i>Art. 4 – Individuazione zone comunali per la disciplina del posizionamento di impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico</i> | 9 |
| <i>Art. 5 – Divieto di installazione degli impianti</i> | 11 |
| <i>Art. 6 - Impatto visivo delle stazioni radio base</i> | 11 |

premessa

Il Comune di Buttapietra considera la salute ed il benessere dei propri cittadini, così come la tutela e salvaguardia dell'ambiente e del proprio territorio, valori primari e irrinunciabili per lo sviluppo e la crescita di ogni individuo della comunità, e pertanto qualsiasi azione, pubblica o privata, che veda coinvolto o interessato il Comune deve essere improntata a stessi valori e finalità.

Il Comune, quale principale Ente rappresentativo della propria comunità, esercita la propria funzione ed esplica le proprie azioni in piena autonomia, anche regolamentare, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 114 della Costituzione e dell'art. 3 del D. Lgs 267/2000 T.U. Enti Locali;

In conformità con i suddetti principi, l'Amministrazione di Buttapietra si pone l'obiettivo di individuare tramite apposita cartografia (ed in seguito disciplinare mediante apposito regolamento) la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico quali gli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld, ovvero lo standard di modalità di radiodiffusione terrestre studiata per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai dispositivi handheld, come i più comuni smartphone, i palmari e i telefoni cellulari evoluti) **al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici**, nel rispetto dei principi dettati dai sopra citati art. 32 della Costituzione *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività....[.]"* e disposizioni contenute nella legge n. 36/2001 *"Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*.

Art. 1 - Riferimenti normativi

L'insediamento di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico è disciplinato dalla seguente regolamentazione normativa:

| | |
|---------------------|--|
| NORMATIVA NAZIONALE | L. n. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" |
| | L. n. 66/2001 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante – "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiovisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi". |
| | Decreto del Pres. del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz. |
| | Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 – "Codice delle comunicazioni elettroniche" Legge n. 5/2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica" così come modificato in particolare dall'art. 14 comma 2 -b del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, in merito all'applicazione della media dei valori nell'arco delle 24 ore. |
| NORMATIVA REGIONALE | L.R.V n. 29/1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele-radiocomunicazioni", modificata dalla L.R.V. n. 15/2018 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018" |
| | Circolare regionale n. 14/2000 "Legge regionale n. 29/93 D.M. 381/98 D.G.R.V. 5268/98 Tutela igienico sanitari della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele-radiocomunicazioni. Direttive di applicazione. |
| | DGRV n. 1194/2007 "Approvazione della circolare del Pres. Della Giunta regionale" indicazioni applicative circa l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici. L.R. n.23/1993 - L. n. 36/2001. - D.L. n. 5/2001 convertito con modificazioni dalla Legge n.66/2001 |
| | DGRV FMTV n. 2052/2007 la Giunta approva la modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale. |
| | DGRV n. 2186/2001 "Trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre. Entrata a regime (switch- off: 27 novembre -15 dicembre 2010). Procedura amministrativa. |

Art. 2 - La pianificazione comunale nel Comune di Buttapietra

Il Comune di Buttapietra è dotato di PRC costituito da:

- PAT approvato nelle Conferenze di Servizi in data 06.10.2016 e in data 07.11.2016, ratificate con DPP n. 164 del 18.11.2016;
- PAT Variante n. 1 “adeguamento alla LR 14/2017 – DGR 668/2018”, finalizzata al contenimento del consumo di suolo adottata con DCC n. 37 del 28.09.2020 e approvata con DCC n. 23 del 07.06.2021;
- Primo Piano degli Interventi “allineamento PAT/PRG con recepimento accordi pubblico-privato art. 6 LR 11/2004 e modifiche cartografiche/normative di interesse comunale” approvato con DCC n. 22 del 07.06.2021;
- PI Var. 1 “Istituzione Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)”, adottata con DCC n. 42 del 29.09.2021 e approvata con DCC n. n. 1 del 24.01.2022;
- PI Var. 2 “adeguamento NTO al REC e al PAT”, adottata con DCC n. 54 del 15.11.2021 e approvata con DCC n. 24.01.2022;
- PI Var. 3 “rimodulazione manifestazione di interesse n. 68 – ditta Antico Molino rosso srl”, adottata con DCC n.del e approvata con DCC n.del.....

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione si pone come elemento primario l’elaborazione di una cartografia semplice riportante l’individuazione delle zone idonee all’installazione/ collocazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, in modo tale da favorire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche.

Per raggiungere tale obiettivo si è partiti da una lettura della pianificazione urbanistica vigente.

Il Comune di Buttapietra, all’interno del suo strumento urbanistico PAT e PI, specificatamente nella tavola 1 “Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale” e nelle tavole del PI riporta l’individuazione degli impianti di comunicazione ad uso pubblico e rimanda le disposizioni normative all’art. 7 delle norme tecniche e all’ art. 42 delle norme tecniche operative che si seguito si riportano:

“Art. 7.9 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico”

Rif. Legislativi: LR 29/1993

L 36/2001

DLgs 259/2003

DPCM 8 Luglio 2003

LR 11/2004, art 13; CR n.12 12/07/2001

Rif.:Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Il PAT individua gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico presenti all’interno del comune e stabilisce i criteri di localizzazione di reti e nuovi impianti.

Prescrizioni e Vincoli

Il PAT, rispettoso delle esigenze espresse dalla pianificazione nazionale degli impianti, detta criteri di carattere generale per non impedire od ostacolare in modo ingiustificato l'insediamento degli impianti stessi sul proprio territorio, perseguendo obiettivi di qualità.

I criteri di carattere generale sono:

- Si devono preferire localizzazioni in ambiti territoriali che già vedono la presenza di impianti tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione etc.) e/o all'interno di aree produttive.
- Più impianti possono essere installati all'interno dello stesso sito, previo accordo di tutte le parti in causa, purché siano rispettati tutti i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente in materia e verificati gli effetti cumulativi dovuti agli altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche.
- Si deve privilegiare la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune interessato e soggetti gestori degli impianti, escludendo quelli che:
 - o non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali;
 - o non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni.
- Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, di cui al DPCM 8 luglio 2003, e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
- Per gli edifici esistenti nella fascia sono sempre ammessi tutti gli interventi previsti dalle relative norme di zona ma, qualora adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'art.3, comma 1, lett. a) b) c) del DPR n.380/2001 e smi se consentiti dalle norme di zona, compresi eventuali ampliamenti che non siano finalizzati alla realizzazione di nuove unità residenziali o produttive.

Direttive

- Il PI specifica e aggiorna il censimento degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; dà le indicazioni generali relative alla definizione dei criteri di qualità di cui al presente articolo, senza che ciò costituisca necessariamente variante al PAT.
- Il PI provvede a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relativi a reti e servizi di comunicazione, di cui al D.Lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e smi.
- Nelle more di approvazione del PI, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti e con il piano annuale o pluriennale di localizzazione.

"ART. 42 IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO"

Rif. Legislativo: LR 29/1993, L. 36/2001, D.Lgs 259/2003, D.P.C.M. 8 luglio 2003,

L.R. 11/2004, art. 13, CR n. 12/07/2001

Rif.: Tav. 1 PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Rif.: art. 7.9 NT PAT

In riferimento agli impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico individuati nella tav. 1 del PAT e alle relative disposizioni normative di cui all'art. 7.9 delle sue NT, il Primo P.I. recepisce tali individuazioni e disposizioni normative e stabilisce quanto segue:

- la localizzazione di tali infrastrutture deve risultare funzionale alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e va operata nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente e dei beni storico-culturali, della salute pubblica (soprattutto in relazione ai "siti sensibili", come attrezzature scolastiche e aree a verde di uso pubblico), della pubblica sicurezza e degli obiettivi di pianificazione urbana, comunque in coerenza con la legislazione nazionale e regionale in materia.
- Il Comune, in concerto con i gestori e l'A.R.P.A.V. promuove la formazione di un apposito Piano di localizzazione degli impianti, finalizzato a regolare ed organizzare l'installazione degli impianti nel territorio, garantendo l'idoneità delle aree pubbliche individuate, le quali comunque devono risultare selezionate secondo gli obiettivi di:
 - o coniugare le esigenze di copertura del servizio pubblico con quelle di salute dei cittadini;

- *minimizzare l'inquinamento dei campi elettromagnetici e il numero delle installazioni.*
- *L'installazione di antenne radio-base è regolata dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.*
- *L'insediamento di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico è disciplinato dalla seguente regolamentazione normativa:*

CAMPO D'APPLICAZIONE

Tutti i tipi di impianto devono rispettare le distanze dalla strada previste dal Codice della Strada (artt. 16 e 28).

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico edilizia, relativi all'installazione, alla modifica ed all'adeguamento degli impianti dei sistemi delle telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz (Stazioni Radio Base):

a) Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- *Legge 5 marzo 1990 n° 46 e succ. mod. ed integrazioni (sicurezza degli impianti);*
- *Decreto Lgs.vo 6 dicembre 1991 n° 447 (regolamento di applicazione della L. 46/90) e succ. mod. ed integrazioni; e D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 e D. lgs.vo 19 settembre 94 n° 626 (sicurezza) e succ. mod. ed integrazioni;*
- *Decreto Ministeriale 23 maggio 92 n° 314 (telefonia) e succ. mod. ed integrazioni;*
- *Legge 7 dicembre 84 n° 818 (antincendio) succ. mod. ed integrazioni;*
- *Norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod. ed integrazioni;*
- *Decreto del Ministero dell'ambiente 10/09/98 n° 381 e succ. mod. ed integrazioni;*
- *Legge Regione Veneto 09/07/93 n° 29 e succ. mod. ed integrazioni;*
- *Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (inquinamento acustico) e succ. mod. ed integrazioni;*
- *Legge 22/02/2001 n° 36 (legge quadro sulla protezione da esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici);*
- *Circolare GRV n° 12 del 12/07/2001, pubblicata sul BUR n° 69 del 31/07/2001.*

b) La progettazione, l'installazione ed il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni devono avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico-sanitaria della popolazione dagli effetti a breve ed a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti:

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE (ai sensi degli artt. 3-4-6 della Legge Regionale 29/93)

- 1) L'istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica di impianto per telefonia mobile in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della provincia tramite il dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio, il quale (ARPAV) espletterà l'istruttoria tecnica degli impianti effettuando calcoli previsionali dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili, il prescritto parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione (gli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria da parte della struttura dell'ARPAV, sono a carico del titolare o del legale rappresentante). L'istanza di autorizzazione dovrà contenere una dichiarazione con la quale il gestore attesti che "La progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile e che, in ogni caso, i limiti ed i valori indicati rispettivamente negli art. 3 e 4 del D.M. 381/98 verranno rispettati anche in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore".*
- 2) La Giunta Regionale ha provveduto ad individuare, con circolare n° 12 del 12/07/2001 pubblicato sul BUR n° 69 del 31/07/2001, la necessaria documentazione da allegare alla suddetta istanza; tale documentazione deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante degli impianti indicati:*
- 3) Al fine di verificare il limite massimo di esposizione ed il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la competente struttura dell'ARPAV, per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata all'interno del Comitato Provinciale di coordinamento di cui all'art. 18 della Legge Regionale n° 32/96, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.*
- 4) Nel caso di superamento dei limiti fissati, il Presidente della Provincia assegna un termine di 30 gg. per la regolarizzazione dell'impianto, scaduto il quale entro i successivi 30 gg. dal termine della diffida, il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.*
- 5) A carico del titolare o del legale rappresentante dell'impianto spettano l'osservanza del presente Regolamento delle Leggi e in caso di inadempimento, alle sanzioni previste dalla vigente normativa.*
- 6) Il Comune potrà acquisire nell'ambito della propria autonomia discrezionale, durante la fase istruttoria del procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, ovvero al momento della denuncia di inizio, pareri, valutazioni tecniche e/o igienico sanitarie da parte rispettivamente dell'ARPAV e/o Dipartimenti di Prevenzione della Azienda Ulss.*

Tali acquisizioni non esimeranno peraltro le Sezioni di Fisica dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPAV dall'obbligo delle verifiche relative al superamento o meno dei limiti e dei valori fissati dal D.M. n° 381/98, come meglio specificato nella nota regionale 4406/20512 del 19.03.1999 avente per oggetto: L.R. 09.07.1993, n° 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni". Modifica direttive regionali contenute nella nota 2824/20312 del 27.02.1998 sulla installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare".

VINCOLI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NELL'AMBIENTE

Gli impianti di telefonia mobile possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio, alle seguenti condizioni:

- a) *che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, valutato secondo la normativa vigente, non superi la metà del limite di cautela di cui all'art. 4 del D.M.A. 381/98 nelle aree attuali e future con permanenza di persone oltre le 4 ore (3V/m);*
- b) *nel caso di installazione di un nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già installati andranno ridotte in proporzione ai singoli tributi al fine di garantire un valore di campo complessivo non superiore al limite di cautela di cui all'art 4 del D.M.A. 381/98 comprensivo del valore di fondo provocato dalle altre sorgenti esistenti con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.*
- c) *gli impianti esistenti che si trovino già nella situazione indicata al precedente punto "b" devono adeguarsi entro il termine massimo di 90 gg. dall'approvazione del presente regolamento; nel caso di comprovate difficoltà tecnico-operative di rispettare il termine previsto, detto termine potrà essere prorogato per un periodo massimo ed improrogabile di ulteriori 90gg.;*
- d) *è facoltà dell'Amministrazione Comunale nelle aree con permanenza di persone inferiore a 4 ore consecutive, consentire valori di campo elettromagnetico superiori al limite indicato al punto precedente solo in una zona prossima all'antenna e per insuperabili e dimostrate ragioni tecniche, con comprovato beneficio nelle adiacenti aree abitate, dimostrato attraverso simulazioni modellistiche. È posta a carico del gestore l'obbligo di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità a detta zona da parte della popolazione;*
- e) *allo scopo di impedire l'accesso alle zone di cui al punto "d", il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari, in caso di impossibilità accertata o in mancanza di detti accorgimenti, verrà adottato un provvedimento impositivo da parte dell'Autorità Sanitaria;*
- f) *in ogni caso gli impianti dovranno mantenere una distanza di rispetto, almeno 100 metri, da insediamenti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospizi, ospedali e caserme;*
- g) *è fatto d'obbligo, al gestore di telefonia mobile, o ai loro rappresentanti legali, predisporre in sede di domanda di concessione e/o autorizzazione edilizia idonea documentazione prevista dal regolamento comunale a dimostrare l'ottemperanza dei valori di campo elettromagnetico di cui al comma "a".*

Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti

L'Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni elettronica ad uso pubblico e radiodiffusione. L'installazione degli impianti è consentita nei siti individuati nella tavola grafica "Elaborato 1".

La progettazione, installazione ed il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni devono avvenire in modo da assicurare, prioritariamente la tutela igienico – sanitaria della popolazione dagli effetti a breve ed a lungo termine della esposizione a radiazioni.

I criteri seguiti, in ordine di priorità, per la scelta delle soluzioni per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche degli stessi, sono i seguenti:

- a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- c) Fasce di rispetto cimiteriale;
- d) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.

Gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale.

L'Elaborato 1 "Individuazione zone comunali per la disciplina del posizionamento di impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico" contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune. L'Elaborato 1 dovrà essere aggiornato in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

L'Elaborato 1 può essere sempre aggiornato a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Con specifico riferimento alla presenza di due impianti all'interno del nucleo urbano di Buttapietra, in prossimità di scadenza del loro contratto di attivazione, va valutata con l'Ente Gestore, l'eventuale ricollocazione degli impianti medesimi all'esterno dell'abitato in aree compatibili, ricollocazione da attuarsi dopo la scadenza del contratto in essere.

Art. 4 – Individuazione zone comunali per la disciplina del posizionamento di impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico

L'elaborato 1 "Individuazione zone comunali per la disciplina del posizionamento di impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico" riporta il sistema insediativo del PI vigente in color grigio, in modo tale da avere sempre una lettura urbanistica del territorio, riporta inoltre gli impianti di telecomunicazione come da Piano degli Interventi con una simbologia di colore rosa.

Ai fini della localizzazione degli impianti e delle stazioni radio base sul territorio comunale si individuano tre diverse zone suddivise in tre colori distinti:

- In rosso – aree non compatibili – siti sensibili
- In giallo – aree di attenzione
- In verde – aree compatibili

Aree non compatibili - siti sensibili - si intendono tutte quelle aree corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro del centro abitato di Buttapietra, Marchesino, Bovo e quelle vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Oltre a:

- Asili nido di ogni ordine a grado;
- Attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
- Attrezzature per l'assistenza agli anziani e ai disabili;
- Ospedali e altre strutture adibite alla degenza;

- Aree intensamente frequentate, ovvero superfici edificate e/o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

All'interno di queste aree/ siti, l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge Quadro, così come modificata dal Decreto Legge n. 76/2020, può introdurre specifiche prescrizioni per assicurare il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in considerazione:

- a) della presenza dei ricettori ritenuti sensibili in ragione delle particolari condizioni di salute e di età;
- b) della particolare densità abitativa;
- c) della presenza di aree intensamente frequentate, ovvero superfici edificate e/o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi;
- d) della presenza di emergenze territoriali caratterizzate da specifico interesse storico – culturale, architettonico e paesaggistico-ambientale.

In ogni caso gli impianti dovranno mantenere una distanza di rispetto, almeno 100m da insediamenti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospizi, ospedali e caserme.

Aree di attenzione – si intendono tutte quelle aree rappresentate nell'elaborato 1, in colore giallo, corrispondenti alle zone D “zone produttive” e zone F6 e zone F7 da PI vigente (le aree dei laghetti), purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

In tali aree sono ammesse l'installazione di impianti e stazioni radio base prioritariamente su strutture di supporto preesistenti (quali pali dell'illuminazione, serbatoi... ecc), in modo tale da minimizzare il più possibile strutture tecnologiche nel paesaggio. Negli ambiti produttivi, la realizzazione di nuovi impianti dovrà avvenire nelle rotatorie, nelle fasce di rispetto dei cimiteri, previa verifica della compatibilità, o nei parcheggi delle zone industriali. In ogni caso l'altezza del centro elettrico delle antenne dovrà essere superiore a quella degli edifici circostanti.

Aree compatibili - si intendono tutte quelle aree che nell'elaborato 1 sono rappresentate in colore verde, corrispondenti alle aree esterne dai centri abitati, ovvero le aree agricole.

In tali zone sono ammessi nuovi impianti e stazioni radio base a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Va comunque osservato il criterio di stabilire una congrua fascia di tutela a protezione delle zone urbane, indicate in cartografia “elaborato 1” come siti sensibili – aree non compatibili, di almeno 50m, comunque da quantificarsi con verifiche specifiche in relazione alle esigenze degli impianti.

Il principio cardine nella scelta della localizzazione delle nuove antenne è la distribuzione, il più possibile uniforme, delle stazioni radio base sul territorio comunale. La distribuzione favorisce la minimizzazione dell'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, che di conseguenza regola anche la distribuzione dei campi elettromagnetici all'interno del territorio comunale.

Il comune può predisporre la rilocalizzazione degli impianti quando sono installati in aree identificate come non idonee ed è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.

Art. 5 – Divieto di installazione degli impianti

È fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata;

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 6 - Impatto visivo delle stazioni radio base

I Gestori degli impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto estetico per forma e colore (esempio tralicci a forma di conoide verniciati di colore verde o azzurro) e miglior inserimento nell'ambiente circostante e, ove possibile, localizzare i nuovi impianti al di fuori del centro abitato.

All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base e degli impianti di telecomunicazione dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante.